



**Un commento alla sentenza della Cassazione Penale
Sez. Sesta n. 48552 del 18.12.2009 (applicabile anche ai reati ambientali)**

**Perquisizioni di iniziativa della PG. La Suprema Corte ribadisce la inviolabilità
del domicilio salvo casi eccezionali. Ma è davvero una grande novità?!...**

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato*

DOCUMENTI

2010

INformazione

Da alcune settimane una sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Sesta Penale n. 48552 del 18.12.2009) in materia di perquisizioni domiciliari sta creando un notevole interesse, soprattutto su internet.

Molti sono stati i commenti relativi a questa pronuncia, e quasi tutti sottolineano l'importanza di detta sentenza che va ad esporre il concetto in base al quale il domicilio è inviolabile e la perquisizione in una abitazione deve essere supportata da elementi indiziari della sussistenza di un illecito.

Data l'importanza dell'argomento, che è di diretta applicazione anche nel campo di molti illeciti ambientali, l'occasione ci è propizia per esprimere anche qualche nostra valutazione in merito.

Ed in primo luogo andiamo chiederci se realmente questa sentenza della Cassazione, assolutamente condivisibile in tutto il suo contenuto, riporta poi principi così innovativi ed eccezionali. A nostro avviso, assolutamente no!

Infatti i concetti espressi dal Supremo Collegio in questa decisione non fanno altro che ribadire elementi basilari in materia di perquisizioni domiciliari. Il fatto che detta pronuncia abbia suscitato tanto scalpore e tanto interesse, pur tutto sommato ribadendo concetti assolutamente basilari in materia, ci porta ad avvalorare un dubbio che nutriamo da tempo.

Infatti in materia di perquisizioni domiciliari, e comunque in generale in materia di perquisizioni personali e veicolari, ho avuto modo di rilevare - sia nella pratica operativa quotidiana che in sede didattica presso scuole di polizia e seminari vari - una tendenza in base alla quale a volte le prassi consolidate diffuse prendono spesso il sopravvento sulle regole procedurali.

Noto infatti, in alcuni casi, la diffusione presso molti operatori di polizia giudiziaria di principi, radicati appunto nelle prassi anziché nelle corrette regole rituali, in base ai quali le perquisizioni in sede di operatività di PG sono utilizzate come regola anziché come eccezione, sia a livello di perquisizione personale e veicolare sia, in molti casi, di perquisizioni domiciliari. È questo sul diffuso senso comune in base al quale la perquisizione, specialmente su strada, è una procedura abbastanza ordinaria anziché essere un fatto derogatorio ed eccezionale.

Anzi, in alcune occasioni presso diverse scuole di polizia, nel momento in cui è stato trattato il tema in questione, non di rado si è aperto un vivace dibattito sia con operatori di PG giovani sia con operatori già in servizio da parecchio tempo, i quali tutti non concordavano con l'impostazione della mia relazione che vedeva la perquisizione di iniziativa della PG - in tutte le sue versioni - come fatto di particolare e limitata eccezionalità rispetto alle procedure ordinarie. E questo in modo particolare e ripetitivo specialmente, ad esempio, nel campo delle illegalità connesse all'attività venatoria, dove è opinione piuttosto diffusa quella in base alla quale le perquisizioni di tipo preventivo per ricercare eventuali illeciti penalmente rilevanti è prassi ordinaria, ivi inclusa - nei casi di sospetto di maggiore rilievo - anche la perquisizione domiciliare.



In modo trasversale, peraltro, nel corso della mia vita sia professionale che didattica, molto spesso ho notato una interpretazione piuttosto estensiva delle normative specifiche in relazione alla ricerca delle armi, perché qualcuno può intendere che tale normativa è sostanzialmente applicabile *erga omnes* a vasto raggio, e consentirebbe sempre e comunque di operare perquisizioni di qualunque tipo, anche se poi in realtà la finalità di fondo dell'operazione di polizia giudiziaria è piuttosto diversa e collegabile a campi ben distinti da quella delle specifiche finalità di dette leggi speciali.

In ordine a questi principi, sia su queste pagine che in ogni sede didattica, seminariale ed editoriale la nostra posizione è stata sempre chiarissima, coerente e lineare.

Abbiamo sempre pacificamente ritenuto che tutte le perquisizioni, in primo luogo ed a maggior ragione quella domiciliare, ma anche quella personale e veicolare, non sono la regola, ma l'eccezione; e che tale procedura è demandata in prima battuta al provvedimento del magistrato competente, e soltanto in casi eccezionali, ove sussistano realmente - e non soltanto formalmente - i presupposti sostanziali di legge, l'operatore di polizia giudiziaria può, secondo i casi le circostanze specifiche, attivare di iniziativa (derogatoria) la perquisizione "ordinaria" prevista dal codice procedura penale e/o le perquisizioni speciali previste dalle leggi particolari di settore, in primo luogo quella sulla ricerca delle armi, e demandate in via di urgenza indifferibile appunto alla PG.¹

Ma, sia in ordine alla perquisizione ordinaria che alle perquisizioni previste dalle leggi speciali, abbiamo sempre ribadito in primo luogo che qualunque tipo di perquisizione non può essere finalizzata alla ricerca di reati in linea generale, ma deve sempre essere attivata laddove sussiste già un *fumus* di un reato e per la ricerca delle prove e dei mezzi e degli altri dati utili

¹ Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" di Maurizio Santoloci (*Diritto all'ambiente-Edizioni*: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): "(...) Come criterio generale, dobbiamo tuttavia affermare e ribadire che certamente la perquisizione è un atto preliminare importante, fortemente invasivo della sfera personale sia veicolare che di ubicazione di lavoro o domiciliare e, dunque, si tratta di una attività che è riservata in via primaria dalla norma alla decisione ed alla disposizione del magistrato penale. Lo stesso magistrato penale per disporre un provvedimento specifico di perquisizione, da demandare poi in fase esecutiva alla polizia giudiziaria, ha naturalmente l'obbligo di motivare in modo compiuto il provvedimento stesso che non può quindi essere emesso in modo superficiale e senza alcuna fondata base di considerazioni giustificative.

Pur tuttavia l'ordinamento giuridico, preso atto che in molte situazioni la polizia giudiziaria può trovarsi in casi nei quali le more di attesa conseguenti alla richiesta di intervento del magistrato e all'effettiva redazione del provvedimento formale da parte di quest'ultimo potrebbero comportare danni per l'investigazione in atto, consente allo stesso organo di P.G. di operare le perquisizioni di iniziativa, certamente in via derogatoria ed eccezionale rispetto al potere attribuito in linea ordinaria, appunto, al magistrato penale.

Quindi è inevitabile che, se il provvedimento del magistrato penale deve essere motivato, l'iniziativa della polizia giudiziaria - che dovrà poi essere appunto convalidata dal magistrato penale con funzione anche di retrospettiva - deve essere ancor più motivata di quanto deve esserlo il provvedimento ufficiale ed ordinario del magistrato penale. (...)"

necessari per l'individuazione, la repressione e l'accertamento di detto reato²; dall'altro lato, abbiamo sempre sostenuto in modo chiaro che - comunque e per qualunque tipo di

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** citato “ (...)Dunque, il presupposto giuridico di base della perquisizione pretende che l'operatore di P.G., nel momento in cui decide autonomamente, e quindi senza relazionarsi con il magistrato penale per richiedere specificamente un provvedimento che lo abiliti alla possibilità di perquisizione, deve trovarsi di fronte ad una ipotesi di flagranza di reato o comunque di quasi flagranza. Si deve specificare che non è certamente richiesta la certezza assoluta dell'esistenza di un reato. Perché sarebbe una ipotesi inverosimile ed in contrasto con la realtà oltre che con i principi giuridici (d'altra parte la certezza assoluta del reato si avrà soltanto dopo che la sentenza definitiva sarà passata in giudicato). Serve naturalmente, invece, un forte e ragionevole “fumus” di ipotesi di reato (sospetto). Dunque, nella valutazione tecnica discrezionale dell'organo di P.G. devono sussistere fondati e seri elementi che giustificano il fondato sospetto che in quella realtà che si va ad affrontare possa sussistere un ipotesi di reato connessa ad una normativa specifica (nel caso di specie naturalmente alle normative varie in materia di reati ambientali). Naturalmente detti elementi dovranno essere ben evidenziati dagli organi di P.G. nell'epigrafe iniziale del verbale che obbligatoriamente ed inevitabilmente si andrà poi a redigere. Non devono essere sottintesi o scontati e soprattutto verbalizzati in modo sommario o non verbalizzati. Sulla base di tale individuazione larvale ipotetica di questi ipotesi penalmente rilevante, l'operatore di P.G. procede di iniziativa alla perquisizione nelle aree in questione. Ma qui va svolto un approfondimento fondamentale. Infatti come già ripetutamente la Corte di Cassazione ha stabilito, “la perquisizione è un mezzo di ricerca della prova in relazione ad un'ipotesi di reato che nel relativo provvedimento deve essere sufficientemente determinato nei suoi elementi fattuali poiché, in difetto di specifici e precisi riferimenti a riguardo, si trasformerebbe in un mezzo di acquisizione della notizia criminis, come tale inammissibile perché lesivo della libertà costituzionalmente garantita” (Cassazione Penale - Sezione II - C.C. 19/04/1995, Pres. Valiante, Rel. Giordano). Questa sentenza della Cassazione, citata tra le tantissime assolutamente conformi su tale principio, argomenta in modo specifico che la perquisizione è un mezzo di ricerca della prova e dunque presuppone l'esistenza di un fondato motivo che consenta di ritenere che il corpo o cose pertinenti al reato si trovino sulla persona di un determinato soggetto o in un determinato luogo. Non solo ma consegue che “Qualora invece, si proceda in base a semplici sospetti o illazioni e in difetto di un concreto nesso strumentale con una determinata attività criminosa, la perquisizione e il sequestro ad essa conseguente si trasformano da mezzo di ricerca della prova in mezzo di acquisizione di una notizia criminis, come tale inammissibile perché lesivo della libertà individuale lato sensu, che ha i suoi referenti negli artt. 13 e 14 Cost.” (Cassazione Penale - Sez. I - 29 ottobre 1993 - Lenzi). Tale giurisprudenza è rimasta immutata nel tempo per la Cassazione, la quale sancisce anche che: “la legittimazione del potere di procedere a perquisizione non può derivare da situazioni sussumibili nell'ambito delle congetture o dei sospetti, ma è subordinata all'esistenza di indizi di un qualche rilievo e tali da accreditare la probabilità che l'oggetto da ricercare si trovi in un determinato luogo o su di una determinata persona”. (Cassazione Penale - Sezione V - Sentenza del 30 maggio 2002 n. 21343 - Pres. Letti)

Dunque, deve essere chiaro che forme improprie di giustificazione della perquisizione come “fonte confidenziale” priva di ogni ulteriore riscontro perlomeno logico-induttivo equivalgono a “congettura” o semplice “sospetto” che - giustamente - la Cassazione non ritiene sufficienti per poter legittimare questa specifica procedura. Non è né rituale né professionale ricorrere a tali desuete prassi ormai improponibili nella moderna procedura penale.

Per essere ancora più chiari, non si può utilizzare la perquisizione per andare a ricercare reati, ma - al contrario - si deve partire da un fondato e ragionevole e soprattutto ben motivabile e ben motivato sospetto per poi operare la perquisizione come mezzo di supporto per la ricerca di avallo della prova. Sarebbe bene anche indicare nell'epigrafe del verbale il titolo di reato specifico (ipotetico) per il quale si opera la perquisizione. (...).”



perquisizione - servono motivi fondati ragionevoli, e cioè indizi sostanziali e concreti, e non soltanto mere illazioni o presunte “fonti confidenziali” o semplici sospetti soggettivi generali che, secondo altri, invece consentirebbero di attivare tranquillamente le perquisizioni senza alcuna remora procedurale.

In particolare, poi, la nostra posizione è stata sempre quella in base alla quale le normative speciali, in primo luogo quelle sulle armi, sono leggi nate in momenti storici e politici particolari, e che hanno un retroterra di approvazione legislativa basato su fatti e circostanze - appunto - speciali ed eccezionali, e che pertanto non possono essere attivate in modo distinto e scollegato rispetto alle finalità specifiche delle leggi medesime. Per essere più chiari, non possiamo utilizzare la perquisizione prevista dalla normative sulla armi (più agile e proceduralmente più “generosa” proprio perchè finalizzata a tutelare la collettività da gravi fenomeni contro l’incolumità pubblica) per superare ostacoli di diritto connessi alla procedura di perquisizione ordinaria, ed andare a cercare frigoriferi rubati utilizzando appunto - invece - la normativa per la ricerca di armi come strumento formale per eseguire la perquisizione necessaria.

Pertanto, il ricorso alle normative speciali presuppone che tutti i presupposti, che non sono generali ma ben specifici e dettagliati dalle normative di settore, sussistano, e sussistano realmente e non soltanto sulla carta fittiziamente; e - dunque - soltanto se, ad esempio in particolare il campo alla ricerca delle armi, sussistono i presupposti e i dati oggettivi per un fondato sospetto di reati in questa materia, allora si può legittimamente attivare la procedura. Questo non significa però, al contrario, che sotto l’egida della normativa sulle armi, che appunto in quanto eccezionale consente di sorpassare alcune regole procedurali ordinarie, si possa procedere sempre e comunque a perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, anche se poi di fatto i presupposti della ricerca delle armi sussistono soltanto in linea teoricamente ipotetica e non reale. Perché in questo caso la perquisizione diventa arbitraria ed illegittima.³

³ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** citato: “ (...) L’articolo 352 del c.p.p. disciplina i poteri attribuiti alla polizia giudiziaria in materia di perquisizioni personali e locali. Per quanto riguarda i casi concreti e specifici nei quali l’organo di P.G. è legittimato ad eseguire di iniziativa una perquisizione, al di là delle altre formulazioni previste dalla legge che certamente non riguardano in modo specifico il campo della normativa ambientale (si veda ad esempio la ricerca di reati connessi ad armi ed esplosivi, oppure la ricerca di un evaso, oppure al fermo della persona indiziata di delitto, etc.), il caso più logico che possa presentarsi agli investigatori in materia di applicazione della normativa ambientale è certamente quello della flagranza di reato o della quasi flagranza di reato. Quindi soffermeremo il nostro esame, per restare su un piano pratico e non meramente teorico, esclusivamente su tale aspetto.

Le perquisizioni derivanti da norme speciali hanno poi la loro apparente disciplina specifica, ma in realtà i presupposti di principio generale sono quelli connessi alla perquisizione-base prevista dal codice di procedura penale. Nel campo dei reati ambientali riteniamo forzata - salvo casi specifici - l’applicazione di dette ulteriori procedure che spesso vengono poi usate in modo distorto per finalità diverse rispetto a quelle (gravi e precise) poste alla base delle singole legislazioni speciali (in particolare questo concetto vale per la perquisizione finalizzata alla ricerca di reati connessi alle armi, che non di rado è oggetto di improprio utilizzo nel contesto di operazioni entro le quali le armi non c’entrano nulla) (...).”

Peraltro, nostro principio chiaro e storico è stato sempre quello in base al quale anche il settore in materia di caccia abusiva non consente automaticamente e sistematicamente a priori di applicare verso tutti coloro che esercitano attività venatoria la normativa per ricerca delle armi per operare perquisizioni personali, veicolari o domiciliari come procedura preventiva per ricercare eventuali (e non preventivamente e fondatamente sospettati reati) in materia di armi. E questo perché è il cacciatore utilizza l'arma in quanto strumento legale della sua attività, e il semplice possesso dell'arma da parte del cacciatore non consente automaticamente la generalizzata applicazione a suo carico della legge sulle armi come ricerca preventiva in generale di reati senza un *fumus* sostanziale. Per eventuali reati in materia venatoria, se ne sussistano i presupposti, si può applicare in via ordinaria la perquisizione ordinaria prevista dal codice di procedura penale, e questo naturalmente sempre e soltanto se esiste già il fondato sospetto di un reato, e non come attività preventiva di ricerca a tappeto di eventuali illeciti in modo seriale. Soltanto laddove vi siano ulteriori fondati sospetti concreti, da verbalizzare, che consentano di ritenere che con quell'arma o altre armi, si siano verificati reati specifici allora, secondo i casi e le circostanze, si può derogare alla perquisizione generale prevista dal codice di procedura penale (che ricordiamo comunque essere la perquisizione base applicabile in tutti i casi illeciti penali sospettati); e questo a maggior ragione quando la perquisizione diventa domiciliare, e quindi particolarmente impegnativa perché viola comunque il domicilio privato. Certamente se ci troviamo di fronte a bracconieri che esercitano fuori di ogni regola abbattimenti di animali con armi da sparo, I presupposti in fatto ed in diritto cambiano e militano a favore della sussistenza di gravi indizi che giustificano anche l'applicazione delle norme speciali in questione.

Già in passato in questo campo abbiamo avuto alcuni episodi specifici che hanno visto riconosciuta in sede giurisdizionale penale la illegittimità della perquisizione domiciliare, basata sulla prassi applicativa con un uso non conforme della normativa sulle armi e, più in generale, a volte anche la normativa sulla perquisizione ordinaria prevista dal codice di procedura penale.

Dunque, la sentenza in commento della Corte di Cassazione risulta oggi essere particolarmente dibattuta in internet ed in altre sedi proprio perché, sostanzialmente, ribadisce esattamente e puntualmente questi concetti. Concetti che, evidentemente, sono contrari a molte credenze basate su prassi ordinarie diffuse e sulle cosiddetto "Codice Così Fan Tutti" entro il quale molte volte anche le perquisizioni vengono interpretate in modo anomalo, soprattutto sulla base di consuetudini diffuse che però in realtà trovano radice in alcuna regola procedurale.

E proprio in questo senso, paradossalmente, la Cassazione oggi non dice assolutamente nulla di nuovo. Non dice nulla di nuovo se teniamo presenti le regole procedurali. Se, invece, teniamo presenti le regole del "Codice Così Fan Tutti" basate sulle prassi molto spesso diffuse, allora realmente la sentenza della Cassazione appare particolarmente sorprendente, restrittiva e degna di diffusione e significato da dibattere e da comunicare.



Il caso specifico affrontato dal Supremo Collegio appare particolarmente significativo, e vale la pena di esercitare su tale dinamica un commento, proprio per vederne la coerenza con i principi che abbiamo appena esposti.

Infatti, nel caso concreto la Corte ha ritenuto fortemente illegittima una perquisizione domiciliare attivata da un operatore di polizia giudiziaria che richiama, per entrare nel domicilio privato, la normativa (eccezionale e derogatoria) in materia di ricerca delle armi, quando non sussistevano affatto i presupposti che rendevano applicabile - appunto - tale normativa in modo specifico al caso concreto.

Vediamo, infatti, alcuni passi interessanti di questa sentenza.

I fatti traggono origine da una attività di un ufficiale giudiziario che “recatosi presso l'indirizzo di P.G. per notificargli una citazione per convalida di sfratto, aveva, tramite citofono, comunicato lo scopo della visita, ricevendone il rifiuto di aprire il portone d'ingresso e l'invito ad andare via, con espressioni anche volgari.” A questo punto interveniva un sottufficiale di una forza di polizia statale il quale “saliva al piano d'abitazione del P., bussava, si qualificava e invitava ad aprire la porta, ottenendo dalle persone che erano in casa un rifiuto e la dichiarazione che la porta sarebbe stata aperta su mandato di un magistrato.” Alla fine, il sottufficiale “che nel frattempo aveva chiesto rinforzi, aveva intimato, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (T.U.L.P.S.), di aprire la porta entro un certo tempo, altrimenti l'avrebbe sfondata per la ricerca di armi. La porta era restata chiusa, ma, dopo poche spallate, aveva ceduto” e gli operatori di PG erano riusciti ad entrare così nell'appartamento.

Escusso a dibattimento ex art. 210 c.p.p., (essendo intervenuta archiviazione della denuncia penale proposta dal P.), il aveva precisato di avere “sospettato la perpetrazione di qualche reato e si era assunta la responsabilità di vedere che vi fosse in casa, anche sfondandone la porta d'ingresso; aveva comunicato che intendeva procedere alla perquisizione per la ricerca di armi e aveva avvisato il P. della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, ma lui si era puntellato tra noi e il resto dell'appartamento e, non appena qualcuno aveva cercato di entrare in contatto con lui, aveva cominciato a sferrare gomitate ed anche calci su di noi”. Il teste aggiunse che “la confusione era tale che a fatica l'uomo era stato ammanettato”.

La Corte scrive: “Avverso la sentenza ricorre il difensore dell'imputato, deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, per avere i giudici di merito escluso la sussistenza della causa di non punibilità della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.” E nei motivi della decisione precisa: “Il ricorso è fondato e merita accoglimento.”

Perché? Il punto in diritto è interessante e fondamentale.

Ricorda infatti la Corte che “il R.D. n. 773 del 1931, art. 41, richiamato dall'art. 225 delle norme di coordinamento c.p.p., attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione “in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione” soltanto allorché “abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute”.

Osserva il Collegio che tale norma, al di là delle intenzioni del legislatore che l'introdusse nell'ordinamento giuridico, non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell'agente che procede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un determinato presupposto: la notizia, anche se per indizio, dell'esistenza di armi."

Ed è questo il punto fondamentale. Alcuni operatori di PG – invece – la pensano (per prassi antica) esattamente in senso contrario e pensano di poter applicare sia questa legge speciale che altre, appunto in vigenza generalizzata come se si fosse fonte di un potere trasversale e senza limiti in materia di perquisizioni personali regolari e domiciliari. Ma, come si vede, non è affatto così.

E sottolinea la Corte: "Tale avvertenza va sottolineata, a maggior ragione nello Stato costituzionale di diritto, introdotto dalla Costituzione repubblicana, in cui l'inviolabilità del domicilio privato è presidiata da garanzia costituzionale come diritto fondamentale della persona, con espresso divieto di eseguire perquisizione domiciliare "se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale" (art. 14 Cost., comma 2). Pur considerando che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 Cost., e tenendo in conto l'innegabile esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, a esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale, va evidenziato che la previsione costituzionale, nell'introdurre la riserva di legge per derogare alla regola dell'inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro (v. Corte Cost., in particolare le sentenze nn. 173/1974 e 261/83 e l'ordinanza n. 332/2001)."

Vanno sottolineati alcuni passaggi di questo passo della motivazione: serve un'interpretazione *rigorosa* dell'art. 41 R.D. in esame, omettendo *qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale*, non potendo certo un organo di PG procedere a perquisizione *sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento)*, ma serve sempre e comunque *l'esistenza di un dato oggettivo* da ricollegarsi ad un *fatto obiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro*. Più chiara di così la Suprema Corte non poteva certo essere.

Ed è palese la distonia tra questa giusta e corretta impostazione giuridica a procedurale e molte prassi diffuse che interpretano la norma più sulla base delle consuetudini (errate) che sulla regole di rito.



E la Corte conclude in modo conseguente e logico: “Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell’indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico.” Nel caso in esame infatti, sottolinea il Collegio, “mancava qualsiasi oggettivo indizio di notizia che, in casa del P., esistessero abusivamente armi, come chiaramente emerge dalla narrazione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata, in cui si riferisce dei “sospetti” del pubblico ufficiale, ma l’evocazione dell’art. 41, citato T.U.L.P.S. si appalesa, all’evidenza, come un mero pretesto” per operare la perquisizione che la Corte ritiene dunque illegittima a tal punto che stabilisce: “Ritiene, pertanto, il Collegio che la condotta del P., contestata come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), fu causata dal comportamento arbitrario tenuto dall’ufficiale di polizia giudiziaria, eccedente dai limiti delle attribuzioni istituzionali, perchè caratterizzato da un macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse per il quale è dall’ordinamento previsto l’esercizio di poteri autoritativi, sicché deve trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dalla L. 15 giugno 2009, n. 94, art. 1, comma 9, che ha reintrodotto, sotto l’art. 393 bis c.p., la causa di non punibilità già prevista dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4. In linea con quanto questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, una perquisizione, che incide sull’inviolabilità del domicilio, presidiata da garanzia costituzionale, ove sia eseguita pretestuosamente, e quindi consapevolmente, effettuata ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., in mancanza di oggettivo indizio di esistenza di armi, costituisce, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale (v. Cass. n. 5564/1996, Perrone).”

Credo che la linearità della pronuncia della Corte non renda necessario alcun commento ulteriore. Se non – invece – utile una riflessione supplementare.

Questo tipo di sentenze vanno lette non solo nella “massima”, che può in questi casi può essere fortemente riduttiva, ma nella motivazione integrale dalla quale, partendo dal caso concreto, si traggono utilissimi punti di principio applicabili a tutti gli altri casi, non soltanto simili ma anche analoghi. E queste motivazioni sono molto utili per esorcizzare le prassi consolidate e ristabilire i corretti elementi di principio procedurale in tutti i campi, compreso quello ambientale. Infatti, il settore della tutela dell’ambiente non è privo di necessità di attività di perquisizione di iniziativa da parte degli organi di polizia giudiziaria. Può capitare spesso che si debba ricorrere, per diversi motivi connessi alla normativa ambientale, a perquisizione domiciliare, ma anche a perquisizione personale e veicolare.

In questi casi, il rispetto rigoroso delle norme procedurali appare essenziale. Non solo. La sentenza in commento riguardava un caso di perquisizione domiciliare, ma non riteniamo, come abbiamo sempre sostenuto in ogni sede, che gli stessi identici principi valgano anche per le perquisizioni veicolari e domiciliari. Infatti in molti settori di attività di PG ambientale la perquisizione veicolare e/o personale è ritenuta applicabile come legittima prassi preventiva di ricerca generalizzati reati o comunque di investigazione senza una ragionevole fondamento di dati certi obiettivi che giustificano la perquisizione medesima. E questo sia in ordine alla perquisizione generale prevista dal codice di procedura penale che, soprattutto, in ordine alla perquisizione in materia di armi che, specialmente in alcuni settori, viene utilizzata in modo

anomalo per forzare procedure, anche nei controlli su strada. Noi abbiamo sempre ritenuto tali prassi non soltanto illegittime, ma assolutamente contro la legge e, paradossalmente, fonte di danno per l'investigazione in quanto è noto che una perquisizione illegittima, oltre che esporre l'operatore di polizia giudiziaria a gravissime conseguenze anche di ordine personale, rischia di vanificare anche tutto l'intervento successivo, ivi compresi anche i sequestri conseguenti alla perquisizione che, se basati su un atto illegittimo, rischiano di essere a loro volta inficiati da illegittimità o in inutilizzabilità a livello processuale.

Dunque, a nostro avviso, in relazione alla perquisizione in tutti i campi connessi alle aree di normativa ambientale, è necessario il rispetto rigoroso delle procedure. Partendo dal presupposto che la perquisizione di base "ordinaria" è – appunto - quella prevista dal codice di procedura penale, che è certamente applicabile a tutti i reati, nessuno escluso, in condizioni di altrettanto "ordinaria" operatività della polizia giudiziaria. Il ricorso a leggi speciali, il primo luogo quella sulle armi, è certamente possibile ma soltanto se, come ha ribadito la Suprema Corte nella sentenza in commento, ci sono realmente e non fittiziamente i presupposti oggettivi in fatto e in diritto. Altrimenti tutto diventa fortemente illegittimo, ed anche illegale.

Poiché dalle perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria molto spesso si traggono elementi utilissimi per il prosieguo di indagine anche nel campo dei grandi crimini ambientali, l'argomento non è da sottovalutare, e credo che valga la pena aprire una riflessione generale da parte di tutti coloro che sono impegnati nel campo dell'applicazione delle norme ambientali per rimettere in discussione una prassi procedurale che, condivisa da alcuni, merita sicuramente una rivalutazione attenta anche alla luce della sentenza della cassazione attualmente in commento.

Maurizio Santoloci

Publicato il 4 gennaio 2010

Per un approfondimento sulle tematiche di operatività di PG su temi pratici segnaliamo il volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** di Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata) (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



www.dirittoambiente.net



Diritto all'ambiente[®]
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

**Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

**© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

***E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)***